



COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 DEL 09/02/2016

OGGETTO: Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario in esecuzione dell'art. 251 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Conferma tariffe dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni.

L'anno duemilasedici addì nove del mese di Febbraio alle ore 16,30 nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Commissario Straordinario dott. Pio Guida, avvalendosi dei poteri conferitigli con Decreto D.P. n. 578/Serv. 1/S.G. Del 16/12/2015, ha adottato la seguente deliberazione con l'assistenza del Segretario Generale del Comune Dott. Carmelo Cunsolo.

Oggetto: Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario in esecuzione dell'art. 251 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Conferma tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nominato per la gestione dell'Ente con D. P. n. 578 del 16/12/2015.

Premesso che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 19/01/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Barrafranca conseguente all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 251 del D. Lgs. n.267/2000, che prevede:

- al comma 1: "Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa delibera, il Consiglio dell'Ente, o il commissario nominato ai sensi dell'art. 247, comma 1, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita..";
- al comma 2: "la delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, decorrenti da quello cui si riferisce l'ipotesi di bilancio riequilibrato";
- al comma 6: "la delibera di cui sopra deve essere comunicata alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, entro 30 giorni dalla data di adozione, pena la sospensione della erogazione dei contributi erariali spettanti all'ente dissestato".

Rilevato, pertanto, che l'Ente dichiarato dissestato è obbligato a provvedere in merito e non ha nessuna facoltà nella determinazione delle aliquote e tasse da applicare;

Visto e richiamato l'art. 1, comma 26 della Legge di Stabilità 2016 (208/2015), che consente, in deroga, solo agli Enti Locali che abbiano deliberato il predissesto o il dissesto di deliberare gli aumenti di aliquote e tariffe;

Visto e richiamato il Capo I del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Vista e richiamata la Deliberazione Consiliare n. 29 bis del 09/07/1996 con cui è stato adottato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Vista e richiamata, altresì, la Determinazione del Sindaco n. 13 del 14/03/2003, con cui sono state approvate le relative tariffe, come riportate nell'allegato "A", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che le tariffe così determinate sono già state fissate nella misura massima;

Visto l'art. 251 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'OR.EE.LL vigente nella Regione Siciliana,

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti con nota acquisita al Prot. Gen. dell'Ente n. 1403 del 09/02/2016;

Visti i seguenti pareri espressi a norma di legge:

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 23 dicembre 2000, n. 30, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Barrafranca, li 08-02-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento della imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3-PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI.

3.1-Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmati in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

Durata per anno solare:

Fino a 1mq	Superiore a 1 mq	Non superiore a tre mesi, Per ogni mese o frazione	Per più di tre mesi ed inferiore all'anno
€ 49,58	€ 61,97	€ 6,20	€ 61,97

3.2-Per la pubblicità prevista al precedente punto, effettuata per conto proprio, si applica l'imposta nella misura del 50% del punto 3.1.

4-PUBBLICITA' CON PROIEZIONI.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico mediante diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, si applica la seguente tariffa:

Per ogni giorno € 3,10

Per durata superiore a 30 giorni si applica:

Per i primi 30 giorni	Dopo i 30 gg per ogni giorno in più
€ 93,00	€ 1,55

5.-PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI.

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ogni, metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è di:

	Fino a 15 gg	Fino a 30 gg	Fino a 45 gg	Fino a 60 gg
Fino a 1 mq	€ 16,11	€ 32,23	€ 48,34	€ 64,45
Da 1 mq a 5,50	€ 20,14	€ 40,28	€ 60,43	€ 80,57

6.-PUBBLICITA' CON AEROMOBILI.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale è dovuta al comune, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, l'imposta di € 74,37.

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile, si esprime parere *fora* ai sensi dell'art. 12 della L.R.30 del 23/12/2000, dicembre 2000, n. 30.

Barrafranca, li 08-02-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui devono intendersi integralmente richiamate,

1. di confermare le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, come riportate nell'allegato "A" approvato con la Determinazione del Sindaco n. 13 del 14/03/2003, già state fissate nella misura massima consentita.
2. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al MEF e, entro 30 giorni dalla data di adozione, alla Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno.

Successivamente, il Commissario Straordinario, stante la necessità ed urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Carmelo Cunsolo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott. Pio Guida

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune nel giorno
di _____ per quindici giorni consecutivi.


IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE



Dott. Giuseppe Flammà

Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti



Al Commissario Straordinario Dott. Pio Guida



COMUNE DI BARRAFRANCA
Provincia di Enna

Al Capo dei Servizi Finanziari Dott.ssa G. Crescimanna

Protocollo n° 0001403 del 09/02/2016



Oggetto: Pareri su proposte di deliberazione di cui alla nota prot. 1224 del 03/02/2016

Nella mia specifica qualità di Revisore Unico dei Conti del Comune di Barrafranca nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 25.11.2014 per il triennio 2014/2017

PREMESSO


che a seguito della Dichiarazione di Dissesto approvata con deliberazione n. 3 del 19/01/2016;

che in data 03/02/2016 veniva notificata tramite PEC la nota in oggetto con la quale si richiedevano al sottoscritto i seguenti pareri:

- Istituzione della Addizionale Comunale all'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche). Approvazione del regolamento e determinazione della aliquota per l'anno 2016;
- Rideterminazione delle aliquote IMU e TASI;
- Conferma delle tariffe in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni;
- Conferma delle tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- Gestione del Bilancio durante la procedura di risanamento ed individuazione dei servizi indispensabili;

che la Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, con diverse delibere (n. 155/2012/PRSP, n. 186/2013/PRSP, n. 119/2014/PRSP e n. 192/2015/PRSP), accertata la condizione di Ente strutturalmente deficitario, ha più volte invitato gli Organi dell'Ente a porre in essere provvedimenti correttivi al fine di mitigare il rischio di aggravare ulteriormente l'annosa situazione finanziaria.

Via Brancaccio, 13/A - 95027 San Gregorio di Catania (CT)
P. IVA 01204050453 - Codice Fiscale: FLAMGPP79B24C3-12K
Tel/Fax 0957211747 - Mobile 3240914037
E-mail: giuseppe.flammà@gmail.com
www.giuseppeflammà.it





Dott. Giuseppe Flammà

Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti

PRESO ATTO

che l'adozione di dette delibere si rendono necessarie al fine di porre in essere il risanamento finanziario ed economico dell'Ente.

RILEVATA

l'urgenza di deliberare quanto proposto dal Commissario Straordinario e dall'Ufficio dei Servizi Generali e Finanziari.

Esaminate le proposte di deliberazione, per le ragioni su esposte

ESPRIMO

- PARERE FAVOREVOLE sull'Istituzione della Addizionale Comunale all'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) e relativa approvazione del regolamento e determinazione della aliquota per l'anno 2016;
- PARERE FAVOREVOLE sulla rideterminazione delle aliquote IMU e TASI;
- PARERE FAVOREVOLE sulla conferma delle tariffe in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni;
- PARERE FAVOREVOLE sulla conferma delle tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- PARERE FAVOREVOLE sulla gestione del Bilancio durante la procedura di risanamento ed individuazione dei servizi indispensabili.

Barrafranca 08/02/2016



Revisore Unico

Dott. Giuseppe Flammà

Allegato "A"

**COMUNE DI BARRAFRANCA
PROVINCIA DI ENNA**

TARIFFE

dell'IMPOSTA COMUNALE

sulla PUBBLICITÀ e del DIRITTO

sulle PUBBLICHE AFFISSIONI

Ai sensi del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507

In vigore dal 01.01.2003

PARTE 1

TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

1.-PUBBLICITA' ORDINARIA

1.1. Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie (tariffa base):
Durata per anno solare:

Fino a 1 mq.	Superiore a 1 mq.	Fino a 3 mesi, per ogni mese o frazione	Per più di 3 mesi ma meno di un anno
€ 16,11	€ 20,14	€ 2,01	€ 20,14

1.2.-Qualora la pubblicità di cui sopra venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa prevista è maggiorata del 100%.

1.3.-Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5, la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5, la maggiorazione è del 100%.

1.4.-L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa base e delle maggiorazioni corrisponde all'importo totale dovuto.

2.PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

2.1.-Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie: Durata:
-Per anno solare € 20,14.

-Non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione € 2,01. Per durata superiore a tre mesi ed inferiore all'anno si applica la tariffa stabilita per anno solare. Qualora la suddetta pubblicità venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni tra mq. 5,5 e 8,5 la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%, per quelle di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; Per veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà al comune di inizio e per metà al comune di fine corsa; Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2.-Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto:

L'imposta è dovuta per anno solare al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 01 gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione i suddetti veicoli, secondo la seguente tariffa:

Portata maggiore di 3.000 kg	Portata inferiore a 3.000 kg	Categorie veicoli non comprese nelle prime due
€ 89,24	€ 59,50	€ 29,75

Per veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità le tariffe sono raddoppiate. Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta viene maggiorata del 100%. Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per

7. PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI E SIMILI.

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di € 37,18

8.-PUBBLICITA' VARIA.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di € 3,10.

9.- PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI O SIMILI.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascuno giorno o frazione, è € 9,30. E' vietata la pubblicità sonora effettuata in forma ambulante.

10.-RIDUZIONI DELL'IMPOSTA.

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per :

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli, viaggianti e di beneficenza.

Le riduzioni non sono cumulabili.

11.- ESENZIONI DALL'IMPOSTA.

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesime purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico (-sposti nelle vetrine o sulle porte- di ingresso (dei locali o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie superiore ad un quarto metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità (di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazione, fondazione ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge e) di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

12.- Per quanto si attiene alle modalità di applicazione dell'imposta, alla dichiarazione del pagamento dell'imposta, alle sanzioni si applicano le disposizioni stabilite dagli art. 7, 8, 9, 23 e 24 del D.Lgs. 15 Novembre 1993 N.507.

PARTE II

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. MISURA DEL DIRITTO.

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo della imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.1. per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100 e per i periodi di seguito indicati:

	Superfici inferiore al mq	Superficie superiore al mq
Tariffa per i primi 10 gg	€ 1,36	€ 1,70
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€ 0,41	€ 0,51

1.2. per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.3. per i manifesti: costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.4. per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;

1.5. qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;

1.6. l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto

2.-AFFISSIONI D'URGENZA.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.

3. RIDUZIONE DEL DIRITTO.

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà : a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo punto 4;

b) per i manifesti di comitati, associazione, fondazione ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

4. ESENZIONE DAL DIRITTO.

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi ed al richiamo alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative; f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.